



# Prefettura di Ascoli Piceno

Ufficio Territoriale del Governo

data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia

Ai Sigg.ri Sindaci

LORO SEDI

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 - **Sanzioni.**

Di seguito a precorsa corrispondenza, si trasmette, per opportuna conoscenza e per i profili di competenza, la circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 77018 del 7 dicembre u.s., concernente l'oggetto, con preghiera di volerne partecipare il contenuto ai dipendenti organi accertatori.

IL PREFETTO  
(Stentella)

6

MT/sf

*R. Signore*



*Ministero dell'Interno*  
GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDE

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE  
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
Segreteria del Dipartimento

SEDE

**OGGETTO:** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sanzioni.

Con riferimento al d.P.C.M in oggetto è emersa su alcuni organi d'informazione la questione riguardante l'asserita mancanza di disposizioni che prevedano l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per i casi di inosservanza dei divieti di spostamento introdotti con l'articolo 1, comma 4, di detto provvedimento, con riguardo sia all'arco temporale 21 dicembre 2020 - 6 gennaio 2021, sia alle giornate 25 e 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021. Trattasi di disposizioni che replicano testualmente le previsioni contenute nell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 2 dicembre 2020, n.158.



# Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

Al riguardo, si precisa che la suddetta tesi non tiene conto che la norma cardine del sistema regolatorio delle misure di contenimento della diffusione del virus è - e continua ad essere - l'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35.

Detta norma è, infatti, richiamata dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 158/2020, ai sensi del quale il d.P.C.M. 3 dicembre 2020, in attuazione dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 19/2020, ha contemplato una serie di misure di contenimento della pandemia. Alle condotte poste in essere in violazione di tali misure, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4 dello stesso decreto legge n. 19/2020.

Ora, non può esservi dubbio che tra tali misure, a cui si correla il quadro sanzionatorio, debba essere ricompresa anche quella che limita gli spostamenti sull'intero territorio nazionale per il periodo natalizio.

.....OMISSIS.....

IL CAPO DI GABINETTO